

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4480

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLI GINO, ZUGNO, DE PONTI, BIANCHI FORTUNATO, CASSIANI,
GITTI, BARTOLE, PREARO, LETTIERI, CAIAZZA**

Presentata il 19 ottobre 1967

Allevamento e impiego dei colombi viaggiatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il colombo viaggiatore, impiegato fin dalla antichità quale facile ed efficace mezzo per le trasmissioni, è stato talmente superato, sul piano dei collegamenti, dai nuovi mezzi che la scienza e la tecnica hanno messo a disposizione della comunità umana che, tenendo conto dei suoi numerosi limiti, ha perduto un qualsiasi valore rispetto alla sicurezza dello Stato.

A riprova di quanto sopra sta il fatto che ormai tutti gli eserciti, quello italiano compreso, hanno soppresso le colombaie militari. Essendo state dal 1958 sopprese le colombaie militari italiane perché non più rispondenti alle moderne esigenze dei collegamenti ed essendo anacronistico il controllo sull'attività colombofila nella maniera disposta dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3086, si ritiene opportuna l'abrogazione di detta legge e del relativo regolamento approvato con regio decreto

30 dicembre 1929, n. 2290 al fine della piena liberalizzazione dell'allevamento del colombo viaggiatore.

L'abrogazione della legge di cui sopra è stata più volte prospettata dal MDE che ha dimostrato di non avere più alcun interesse al controllo sull'allevamento ed impiego del colombo viaggiatore.

La presente proposta di legge, con l'abrogazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, e del relativo regolamento di cui al regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2290, intende consentire il libero allevamento ed impiego del colombo viaggiatore e nello stesso tempo di lasciare al MDE con la vigilanza sulla Federazione colombofila italiana, eretta in ente morale con decreto n. 974 del 18 giugno 1922, un controllo indiretto sulla ubicazione delle colombaie e sull'elenco matricolare dei colombi posseduti dagli allevatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nel territorio nazionale sono liberamente consentiti l'allevamento e la importazione di colombi viaggiatori.

ART. 2.

Chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori deve munirli di contrassegno anulare fisso ed inviolabile con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero di matricola.

I colombi di origine straniera dovranno essere muniti di contrassegno secondo le disposizioni vigenti nello Stato di provenienza.

Ad ogni contrassegno corrisponde un certificato di proprietà.

ART. 3.

La distribuzione a pagamento dei contrassegni e dei relativi certificati di proprietà è effettuata dalla Federazione colombofila italiana.

Il prezzo di vendita è unico per tutto il territorio nazionale ed è fissato dalla FCI.

ART. 4.

Entro il mese di gennaio di ogni anno tutti i colombofili debbono comunicare alla FCI l'elenco matricolare dei colombi posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ubicazione della colombaia ed il luogo di residenza.

ART. 5.

Il Ministero della difesa esercita la vigilanza sulla FCI eretta in ente morale con decreto 18 giugno 1922, n. 974.

ART. 6.

La caccia, la cattura e la detenzione abusiva di colombi viaggiatori è punita con ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 senza pregiudizio delle pene sancite dalla legge sulla caccia.

In caso di mancato pagamento l'ammenda è commutabile in pena restrittiva della libertà personale.

ART. 7.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.